



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI

**Ufficio federale della sanità pubblica UFSP**

## **Modifica dell'ordinanza del 29 aprile 2015 concernente la lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (ordinanza sulle epidemie, OEp; RS 818.101.1)**

**per quanto concerne l'assunzione dei costi da parte della Confederazione delle vaccinazioni anti-COVID-19 per la protezione indiretta di persone particolarmente a rischio**

Modifiche previste per il 4 novembre 2021

Modifiche e commenti

Berna, novembre 2021

## I. Parte generale

### 1 Situazione iniziale

La vaccinazione rappresenta un provvedimento centrale per la lotta contro l'epidemia di COVID-19 e permette di evitare decorsi gravi della malattia e decessi.

Dall'inizio del 2021, oltre il 70 per cento della popolazione a partire dai 12 anni è completamente vaccinata (immunizzazione di base). La vaccinazione protegge in circa il 95 per cento dei casi da una malattia grave da COVID-19. Secondo i dati degli studi clinici per l'omologazione di vaccini a mRNA nonché le esperienze acquisite in vari Paesi (Gran Bretagna, Canada, USA, Israele) come pure in Svizzera, la durata della protezione vaccinale contro decorsi gravi della malattia e ospedalizzazioni sussiste finora. Tuttavia, studi di osservazione indicano che soprattutto tra le persone anziane la protezione vaccinale può affievolirsi leggermente col tempo. Questo vale in particolare per le persone alle quali è stato somministrato il vaccino di Pfizer/BioNTech. Vi sono inoltre indicazioni secondo cui le persone vaccinate tre volte sono meglio protette da infezioni nonostante la vaccinazione rispetto a quelle vaccinate due volte, soprattutto anche a causa delle nuove varianti del virus. Pertanto le vaccinazioni di richiamo possono essere indicate per determinati gruppi della popolazione. Il 26 ottobre 2021 Swissmedic ha omologato le vaccinazioni di richiamo dei vaccini di Moderna e Pfizer/BioNTech per le persone particolarmente a rischio.

Vi sono indicazioni secondo cui le persone vaccinate hanno meno probabilità di trasmettere il virus ad altri rispetto alle persone non vaccinate. La vaccinazione di persone non particolarmente a rischio potrebbe quindi contribuire indirettamente a una migliore protezione delle persone particolarmente a rischio. Una vaccinazione di richiamo potrebbe inoltre servire a mantenere elevata la protezione vaccinale diretta e a garantire una protezione vaccinale indiretta da una trasmissione alle persone assistite. La vaccinazione di coloro che sono a stretto contatto con persone particolarmente a rischio è anche denominata «Cocooning». Attualmente non è formulata alcuna raccomandazione di vaccinazione in questo senso, ma non è escluso che dati futuri possano portare a indicazioni concernenti la protezione indiretta.

Secondo l'articolo 26 della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10), l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) assume unicamente i costi delle prestazioni preventive destinate alla protezione diretta delle persone. Le vaccinazioni volte a una protezione indiretta non rientrano quindi nel campo d'applicazione dell'AOMS. Secondo l'articolo 73 capoverso 3 della legge sulle epidemie (LEp; RS 818.101), la Confederazione può assumere i costi delle vaccinazioni non coperte dall'AOMS.

### 2 Principi del nuovo disciplinamento

#### 2.1 Scopo ed entità

Questa disposizione relativa alla vaccinazione (di richiamo) gratuita non disciplina eventuali indicazioni future di vaccinazioni somministrate a persone non particolarmente a rischio per la loro protezione individuale, bensì solo quelle per migliorare la protezione indiretta delle persone particolarmente a rischio. Dato che i costi non possono essere assunti dall'AOMS, la modifica dell'ordinanza sulle epidemie (OEp; RS 818.101.1) crea le basi legali per l'assunzione dei costi di tali vaccinazioni da parte della Confederazione.

## II. Parte speciale

#### *Art. 64d OEp (nuovo)*

È introdotto un nuovo articolo 64d che permette l'assunzione da parte della Confederazione dei costi delle vaccinazioni anti-COVID-19 di persone che non sono particolarmente a rischio, ma la cui vaccinazione serve a proteggere indirettamente le persone particolarmente a rischio. Per quanto riguarda il tipo e l'entità dell'assunzione dei costi, si rinvia all'articolo 64c capoversi 3-7.

### **III. Entrata in vigore**

Le modifiche entrano in vigore il 4 novembre 2021 e si applicano fino al 31 dicembre 2021. La durata di validità è limitata al 31 dicembre 2021, così come per tutti gli altri disciplinamenti relativi alla vaccinazione anti-COVID-19 precedentemente introdotti nell'OE. La decisione del Consiglio federale di prorogare tutti i disciplinamenti concernenti l'assunzione da parte della Confederazione dei costi della vaccinazione anti-COVID-19 è prevista nel corso del mese di dicembre 2021.